

N° 25/07 R.G.D.

N° 1021/03 R.N.R.

**Data del deposito**

Irrevocabilità \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ Reg.Esec.Pen.

N° \_\_\_\_\_ C.P.

Redatta scheda il \_\_\_\_\_



**GIUDICE DI PACE DI MONSUMMANO TERME**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Monsummano Terme Dott. Antonio ROTOLO alla pubblica udienza del 15.10.2007 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di

**XXXXXXXXXXXX.**

Libero <>contumace

**I M P U T A T O**

dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. perché offendeva l'onore ed il decoro di XXXXXXXXXXXXXXX e la minaccia di un danno ingiusto tramite un messaggio inviato tramite SMS sul cellulare "Messaggio XXXXXXXX" ed ancora rivolgendole personalmente le seguenti espressioni "XXXXXXXXXXXXX".

In Montecatini Terme il 06.10.2003.

Con l'intervento del Pubblico Ministero avv. A. RUSSO, come da delega esibita all'ufficio, e dell'Avv. Eugenio Buonafede, sostituito dalla dott.ssa Raffaella Apruzzese nominato quale sostituto processuale per l'imputato.

Le parti hanno concluso come segue:

IL P.M. chiede => n.d.p. per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Il difensore dell'imputato chiede => si associa alla richiesta del P.M.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione a giudizio del 16.04.2006 l'imputato veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe rubricati, a seguito di atto di querela presentata da XXXXXXXXXXXXXXXX. Nell'istanza, la parte offesa XXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliata c/o lo studio dell'avv. XXXXXXXXXXXXXXXX, manifestava la volontà affinché l'imputato XXXXXXXXXXXX fosse perseguito penalmente per i reati ravvisabili dai fatti esposti nell'atto di querela.

All'udienza del 14 maggio 2007 il giudice ammetteva la produzione documentale dell'accusa e tutte le altre prove come richieste e rinviava la causa al 11 giugno 2007. In tale occasione il giudice rilevava che la parte offesa, regolarmente avvisata, non si presentava e veniva disposto che fosse avvertita sulla circostanza che non comparendo alla prossima udienza si intendeva rimessa la querela.

All'udienza del 15 ottobre 2007 persistendo l'assenza della parte offesa, regolarmente citata, il giudice prendeva atto del completo disinteresse della parte offesa XXXXXXXXXXXX al presente procedimento e invitava i rappresentanti dell'accusa e della difesa a concludere.

Le intenzioni conclusive delle parti processuali venivano formalizzate nel verbale di udienza.

Nelle richieste conclusionali, il P.M. dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela e la difesa si associava.

### **MOTIVAZIONE**

Nessun dubbio sussiste in merito alla remissione tacita della querela nei riguardi di XXXXXXXXXXXX ed, in particolare, in merito al dispiegarsi dell'effetto dell'estinzione dei reati attribuiti a tale atto dalla norma penale. Invero, per aversi remissione tacita di querela è necessaria la manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l'istanza di punizione, in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata ed i fatti rilevatori di una volontà opposta, fatti che debbono rispondere ai requisiti di inequivocità, obiettività e concludenza (Cass. n. 3390 del 06/05/1986).

Inoltre, l'omessa comparizione in udienza della querelante costituisce remissione tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento, formulato dal giudice (o su sua autorizzazione), che la sua assenza all'udienza successiva sarebbe stata interpretata in tal modo ( Cass. n. 31963 del 27.08.2001).

Inoltre, l'art. 531 comma 2 c.p.p. prevede che il giudice dichiari l'estinzione del reato (anche) quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione dello stesso. L'art. 111- comma 2 - della Costituzione ha costituzionalizzato il principio della durata ragionevole del processo, principio che rileva sia sull'efficienza del sistema di giustizia che sul diritto dell'imputato a conservare detto status per il minore tempo possibile. L'art. 111 - comma 4 - Cost. e l'art. 526 comma 1 bis c.p.p. - prevedono espressamente che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all'esame da parte dell'imputato e del suo difensore. Il sacrificio di tali valori costituzionalmente garantiti non appare giustificato dall'esigenza di tutelare presunti interessi del querelante che, da parte sua, ha mostrato chiaramente il proprio disinteresse al procedimento; inoltre, la mancata presenza del querelante che sia anche il principale teste d'accusa - ipotesi frequente nei processi per i reati perseguibili a querela - è, quindi, giuridicamente incompatibile in assenza della prova di tale volontà punitiva. Essendo stata manifestata, in tal maniera, la volontà di desistere dall'intento di proseguire l'azione penale nei confronti dell'odierno imputato, per i reati a lui attribuiti, questo Giudicante prende atto della intervenuta decadenza della condizione

di procedibilità ex art. 336 e segg. c.p.p. e della conseguente estinzione dei reati ai sensi dell'art. 152 del codice penale.

Questo decidente non si esime dall'osservare che, per costante giurisprudenza della Corte europea, inoltre, l'assenza del contraddittorio è incompatibile con la Convenzione nell'ipotesi in cui le dichiarazioni della persona (testimone o parte offesa), cui non si sono potute porre domande, costituiscono la base esclusiva della condanna od hanno contribuito ad essa in misura determinante (*A.M. c. Italie*, § 25; *Saïdi c. France*, §§ 43-44). E' stata constatata, inoltre, la violazione dell'art. 6 della Convenzione, atteso che la responsabilità dell'imputato si basava esclusivamente sulle dichiarazioni fatte dalla vittima nel corso delle indagini preliminari ed acquisite in giudizio ex art. 512 c.p.p., precisando altresì la Corte europea che l'impossibilità di reiterare un atto compiuto nel corso delle indagini preliminari non può privare l'imputato del diritto, riconosciutogli dall'art. 6 §3d, di esaminare o far esaminare nel contraddittorio ogni elemento di prova decisivo a suo carico (*Bracci c. Italia del 13.10.05*).

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, visto l'art. 531 c.p.p.,

dichiara

non doversi procedere nei confronti di XXXXXXXXXXXX, imputato dei reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. del Codice Penale, per estinzione dei reati a seguito di intervenuta remissione tacita di querela (art. 152 c.p.) da parte di XXXXXXXXXXXXX – persona offesa;

dispone

che le spese del procedimento siano a carico del querelato come per legge.

Monsummano Terme, 15 ottobre 2007

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Antonio ROTOLO